



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 29/03/2013

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2013, n.8

“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Sono revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 74 del 24 gennaio 2011 e n. 86 dell'11 maggio 2012, concernenti “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”.

Art. 2

1. Alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 21 (Organi di rilevanza statutaria) è aggiunta la seguente lettera: “d bis) il Collegio dei revisori dei conti”;
- b) al comma 1 dell'articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale), le parole: “settanta consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale”;
- c) al comma 2 dell'articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;
- d) al comma 1 dell'articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale), le parole: “dieci consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “sei consiglieri”;
- e) il comma 5 dell'articolo 43 (Giunta regionale) è sostituito dal seguente: “

“5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.”;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

“5 bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale.”;

g) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

“Art. 50 bis (Collegio dei revisori dei conti)

1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento e l'organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, nonché il trattamento economico dei suoi componenti.”.

2. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 2013

VENDOLA